
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizio di simulazione assoluta, litisconsorzio necessario

Va ribadito che nel giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia del negozio fra le parti, il litisconsorzio è necessario nei confronti di tutti i soggetti dell'atto impugnato, giacché gli effetti del relativo accertamento operano esclusivamente fra le parti del contratto stesso, tra i quali non appare annoverabile la società le cui quote sono state oggetto dell'atto.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.12.2015, n. 25321

...omissis...

E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione:
"Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato xxxx con atto notificato il 7 novembre 2013, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 21 marzo 2013, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale xxxxxx di dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto per scrittura privata autenticata stipulato fra l'odierna ricorrente e la società fallita

avente ad oggetto la cessione in favore della prima di una partecipazione societaria
xxxxxx

che l'intimato Fallimento I. resiste con controricorso;

considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (art. 102 c.p.c.), la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha ritenuto di non dover integrare il contraddittorio nei confronti xxxxxaffermando che nel giudizio di simulazione assoluta di contratto le parti necessarie sono soltanto i contraenti e non i terzi: afferma invece la ricorrente che, avendo il trasferimento di quote modificato l'atto costitutivo della suddetta società, il contraddittorio avrebbe dovuto essere necessariamente integrato nei confronti della stessa;

che con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1417 c.c. in relazione agli artt. 2721, 2727 e 2729 c.c.: la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare il curatore terzo rispetto al rapporto contrattuale e nel consentire così la prova della simulazione senza limiti anche mediante il ricorso a presunzioni;

che con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1414 e 1453 c.c.: la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere simulato un contratto cui le parti avrebbero dato piena esecuzione;

che con il quarto e, in subordine, il quinto motivo la ricorrente censura, sia sotto il profilo della insufficiente ed illogica motivazione sia sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 1414 e 1453 c.c.), la statuizione con la quale la Corte distrettuale non ha ritenuto fornita la prova del pagamento del prezzo pattuito in contratto per la cessione della quota societaria, utilizzando erroneamente il mancato pagamento stesso come prova indiziaria ai fini dell'accertamento della simulazione, quando invece, afferma la ricorrente, tale inadempimento comporterebbe esclusivamente la risoluzione del contratto e non certamente la sua simulazione;

ritenuto che il primo motivo di ricorso non sembra meritevole di accoglimento tenendo presente l'orientamento costante di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 8784/97; n.9931/05; n.2307/07) in base al quale, nel giudizio di simulazione assoluta volto a far dichiarare l'inefficacia del negozio fra le parti, il litisconsorzio è necessario nei confronti di tutti i soggetti dell'atto impugnato, giacchè gli effetti del relativo accertamento operano esclusivamente fra le parti del contratto stesso, tra i quali non appare annoverabile la società le cui quote sono state oggetto dell'atto;

che il secondo motivo sembra altresì infondato, atteso che la Corte territoriale pare essersi conformata alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n.12965/12) nell'affermare che il curatore del fallimento della società cedente, che agisce per l'accertamento della simulazione dell'atto di cessione al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali dei creditori, deve essere considerato terzo rispetto alle parti del contratto, perchè esercita un diritto proprio del fallimento, mentre solo quando esercita un diritto che egli ha trovato nel fallimento e nel quale è succeduto non può essere considerato che avente causa del fallito, con la conseguenza che solo in quest'ultima ipotesi, che nella specie non appare ricorrente, e non nel giudizio in esame, gli è precluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 - 1416 c.c., fornire la prova della simulazione a mezzo di testimoni o di presunzioni;

che, quanto al terzo motivo, la illustrazione delle doglianze non pare fornire adeguata spiegazione in merito alla dedotta violazione delle enunciate norme di diritto, non evidenziando i principi astrattamente desumibili da tali norme dai quali la Corte territoriale si sarebbe discostata, e limitandosi ad affermare la tesi secondo la quale il compimento da parte della cessionaria odierna ricorrente (mutamento di denominazione sociale della xxxxx assunzione della qualità di socia accomandataria, pagamento di debiti sociali e di imposte) precluderebbe la declaratoria della simulazione assoluta del contratto di cessione: preclusione oggettiva che non appare trovare riscontri normativi, dovendo piuttosto le circostanze di cui sopra essere apprezzate in concreto dal giudice nella ricostruzione della reale volontà delle parti,

ciò che la Corte territoriale appare aver fatto nella motivazione senza ricevere al riguardo critica specifica ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5;
che gli ultimi due motivi sembrano essere inammissibili:
quanto all'insufficienza e illogicità della motivazione, basta ricordare che a norma dell'art. 360 n.5 (nel testo introdotto con D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile alla impugnazione di una sentenza depositata nel marzo 2013), solo l'omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso costituisce vizio denunciabile in cassazione (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1, n. 7983/14);
quanto alla subordinata denuncia di violazione degli artt. 1414 e 1453 c.c., la tesi esposta in ricorso - secondo la quale il mancato pagamento del prezzo non potrebbe condurre alla simulazione bensì alla risoluzione del contratto, giacché altrimenti quest'ultima azione sarebbe destinata a "sparire" dal mondo del diritto-non pare meritevole di condivisione così come prospettata, dal momento che il mancato pagamento del prezzo ben può essere apprezzato dal giudice di merito quale elemento idoneo in concreto a dimostrare l'accordo simulatorio;
ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato".

In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente e sentiti i difensori delle parti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, non risultanti peraltro superate dai rilievi contenuti nella memoria (ove ci si limita a ribadire quanto già affermato in ricorso senza esporre alcuna replica puntuale), nè dalle difese orali (ove si è insistito nell'affermare la qualità di parte necessaria del giudizio in capo alla società le cui quote sono state oggetto della cessione che si pretende simulata, in contrasto con il chiaro orientamento giurisprudenziale richiamato in relazione, facente riferimento alla specifica fattispecie della cessione di quote di società di persone qui in discussione). Il rigetto del ricorso si impone dunque. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della Curatela resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.